

zio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sociali. In questo senso, dunque, la denuncia di cui all'articolo 13 del TUSP, assume una funzione di tutela anticipatoria e preventiva rispetto alla più pregnante azione di responsabilità. D'altronde, l'art. 12 del TUSP in tema di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, prevede espressamente che i com-

ponenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Rimane **esclusa** da tale ambito di giurisdizione la fattispecie in cui siano presente un **danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, la cui cognizione è rimessa al giudice contabile.**

**BIBLIOGRAFIA:** (1) CAVALLINI, *Controllo societario in forma "congiunta" e ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016*, Azienditalia, 2018, 5, 696; (2) ABRIANI, *Controllo giudiziario nella srl: la Corte Costituzionale interviene sulla legittimazione dei sindaci*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 10, 2014, p. 575, 601; (3) BLANDINI, *Sui diritti speciali societari dello Stato e dell'ente pubblico*, in GAROFOLI - ZOPPINI, *Manuale delle società a partecipazione pubblica*, Nel Diritto, 2018, 304; (4) CARTA, *Articolo 13*, in MEO - NUZZO (a cura di), *Il testo unico sulle società pubbliche*, Commento al D.Lgs. n. 175 del 2016, Bari, 2016, 173 e ss.; (5) GUERRERA, *Crisi e insolvenza delle società a partecipazione pubblica*, *Giurisprudenza Commerciale*, 3, 2017, pag. 371.

## Articolo 14

### Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

1. *Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonchè, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39<sup>1</sup>.*

2. *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento<sup>1</sup>.*

3. *Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile<sup>1</sup>.*

4. *Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5<sup>1</sup>.*

5. *Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purchè le misure indicate siano contemplate*

in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma<sup>1</sup>.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, nè acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017.

**SOMMARIO:** 1. La nuova disciplina della crisi d'impresa delle società pubbliche nell'ambito della complessiva riforma delle procedure concorsuali. - 2. Forma societaria come modello organizzativo "neutro". Tassonomia delle società pubbliche e sua rilevanza a fini concorsuali. - 3. Il requisito soggettivo del fallimento: tra teoria funzionalista e tipologica. - 4. Crisi d'impresa delle società partecipate secondo il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. - 5. Le misure di prevenzione dell'aggravamento delle crisi d'impresa.

## **1. La nuova disciplina della crisi d'impresa delle società pubbliche nell'ambito della complessiva riforma delle procedure concorsuali.**

La questione dell'assoggettabilità delle società a partecipazione pubblica al fallimento e al concordato preventivo è al centro di un ampio dibattito in dottrina, nonché di orientamenti non univoci della giurisprudenza. Da ultimo, il legislatore delegato, con l'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha per la prima volta espressamente disciplinato la crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica.

In precedenza, l'unico abbrivo normativo per le ricostruzioni ermeneutiche era costituito dall'art. 1 della legge fallimentare, ove si stabilisce, con riferimento al requisito soggettivo, che sono *“soggetti al fallimento e alle disposizioni sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”*.

Alla stregua della nuova disciplina, si è invece previsto che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

La scarna previsione legislativa, pur corredata da una più analitica disciplina relativa alle misure di prevenzione dell'aggravamento delle crisi d'impresa, lascia impregiudicati alcuni dei più rilevanti

problemi emersi con riferimento al precedente contesto normativo.

Nella specie, le maggiori perplessità si incentrano sull'alveo applicativo della nuova disciplina, facente generico riferimento alle *«società a partecipazione pubblica»*, pur a fronte di un'ampia pluralità di modelli di società pubblica, tra loro profondamente differenziati; d'altra parte, anche le disposizioni definitorie recate dal medesimo decreto legislativo lasciano residue talune rilevanti ambiguità. I profili problematici sollevati dal nuovo intervento normativo necessitano, pertanto, di essere chiariti attraverso il prisma delle elaborazioni pretorie, anche europee, e dottrinali che hanno indagato la morfologia e gli elementi costitutivi dei vari modelli di società pubblica, al fine di poterne poi predicare, alla luce di un'interpretazione sistematica, la sussumibilità o meno nel perimetro del menzionato art. 14.

## **2. Forma societaria come modello organizzativo "neutro". Tassonomia delle società pubbliche e sua rilevanza a fini concorsuali.**

La rilevanza della questione inerente all'assoggettabilità delle società pubbliche alle procedure concorsuali emerge, in particolare, se si ha riguardo alla consistenza e alla latitudine del fenomeno delle società a partecipazione pubblica, come risulta dai dati empirici disponibili. Sulla base della relazione Istat 2015, vi sono in Italia 7.757 organismi attivi (anche diversi dalle società) a partecipazione pub-

blica, con un totale di 953.100 addetti. Nell'ambito di questi organismi, constano circa 5.000 società a partecipazione pubblica (con netta prevalenza delle società partecipate da enti territoriali), con un numero complessivo di addetti ammontante alle 500.000 unità. Avendo riguardo alle sole società partecipate dagli enti territoriali, la relazione della Corte dei Conti per l'anno 2015 individua circa 3.000 società che svolgono *attività strumentali*, a fronte di altre 1.700 che svolgono attività di *servizio pubblico*. Inoltre, la stessa relazione segnala che: sono 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del consiglio di amministrazione; 2.479 le società con numero di addetti inferiore a 20; 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro; 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro.

Ciò posto, emerge come nell'ampio novero delle società partecipate siano individuabili diversi modelli di società pubblica, collocabili idealmente lungo un segmento che ha per estremi, da un lato, la disciplina di diritto comune prevista dal Codice civile e, dall'altro lato, la disciplina propriamente pubblicistica cui sono soggetti gli enti autarchici e quelli territoriali. Nel mezzo, si collocano società a partecipazione pubblica che presentano una regolamentazione prevalentemente privatistica ovvero pubblicistica, con deroghe, di varia intensità, ad entrambe. Le peculiarità di tali diversi modelli si riverberano, di necessità, sul problema inerente l'assoggettabilità delle società pubbliche *latu sensu* intese alle procedure concorsuali (ROSSI; FIORANI).

È possibile individuare, in primo luogo, il modello delle *società partecipate*, che si connotano per essere organizzate secondo un assetto compatibile con la disciplina codicistica. Anche l'attività esercitata, avente per oggetto la produzione e lo scambio di beni o servizi, non differisce da quella svolta dalle omologhe società interamente private. Il dato differenziale riposa, invece, sulla sola natura pubblica del soggetto che assume la qualità di socio (ASTEGIANO).

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che *«una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale; le numerose pronunce che ribadiscono tale principio (per tutte, Cass. S.U. n. 7799/05) trovano fondamento nell'incontestabile rilievo che il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che l'ente può incidere sul funzionamento e sull'attività della società non già attraverso l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi sociali di sua nomina»*.

Diverso modello di società pubbliche è costituito dalle *società in house* che, in ragione dei requisiti individuati in sede europea (Corte di Giustizia, sentenza Teckal 18 novembre 1999, in causa C-107/98) e recepiti in ambito nazionale, si atteggiano ad "organo esterno" della Pubblica Amministrazione, presentando con essa una connessione così intensa da far discorrere la dottrina di relazione interorganica anziché di rapporto intersoggettivo (ANGIONI - PANI - SANNA).

Con riferimento a tali società, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che non si configuri un vero e proprio soggetto giuridico, difettando il requisito dell'alterità soggettiva rispetto all'Amministrazione pubblica.

Tale conclusione non è condivisa da altra parte della giurisprudenza, seguita forse recentemente dal legislatore delegato, secondo cui *«eventuali norme speciali che siano volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, non incidono, infatti, sul modo in cui essa opera nel mercato né possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell'affidamento dei terzi contraenti contemplate dalla disciplina privatistica»* (Cass., I sez., 27 settembre 2013, n. 22209).

Ulteriore modello di società pubbliche è costituito dalle *società strumentali*, oggetto di numerosi e complessi interventi legislativi nonché di un inquadramento elaborato dalla Corte costituzionale.

Si può dunque per il momento affermare, confortati dalla migliore dottrina (CARINGELLA; GAROFOLI-FERRARI; GIOVAGNOLI), che il ricorso ai modelli societari elaborati dal Codice civile costituisca per la Pubblica Amministrazione una scelta organizzativa "neutra", da riempire di contenuti sulla base delle attività che alle società pubbliche vengono commesse dagli enti controllanti, attività suscettibili di variare dalla produzione o scambio di beni e servizi all'esercizio, in forma privatistica o anche propriamente pubblicistica, di attività amministrativa.

Uno spettro così ampio di attività, attribuite ad enti che secondo il modello codicistico sono società commerciali, non può non avere rilevanza in ordine allo specifico problema dell'assoggettabilità a procedure concorsuali. Tale approccio, patrocinato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa e da parte della dottrina, non è tuttavia condiviso, sia pure con una diversità di toni, da parte della giurisprudenza di legittimità, che si affida ad un criterio di matrice strettamente tipologica.

### **3. Il requisito soggettivo del fallimento: tra teoria funzionalista e tipologica.**

Il menzionato art. 1 della legge fallimentare, nell'escludere dal perimetro applicativo della rela-

tiva disciplina gli “enti pubblici”, è alla base della distinzione tra le teorie tipologica e funzionalista, rilevanti al fine di individuare il fondamento dell’assoggettabilità o meno delle società pubbliche al fallimento.

Secondo l’impostazione tradizionale, il requisito negativo di cui all’art. 1 l.f. è fondato su una valutazione legislativa di “essenzialità” dell’ente pubblico economico, che è in tal modo posto al riparo dall’applicazione *tout court* della disciplina di diritto comune, salvaguardandone l’esistenza anche in caso di incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (TORIELLO). Le società partecipate, d’altra parte, rappresentano in misura consistente la continuazione con altri mezzi del medesimo fenomeno costituito dagli enti pubblici economici, dopo il compimento del processo di privatizzazione formale.

Secondo l’**orientamento tipologico** (BASSI; GALGANO; ROMAGNOLI; FIMMANÒ; SORCI), dunque, una società commerciale riveste *ipso iure* natura privatistica, a prescindere dalle funzioni ad essa affidate e dall’intensità del collegamento che la avvince alla Pubblica Amministrazione.

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione afferma la fallibilità delle società pubbliche, a prescindere dalla funzione esercitata, “*non potendosi al contempo disconoscere che il modello societario è andato negli anni assumendo connotati sempre più elastici, sostanzialmente svincolandosi dalla tradizionale alternativa fra causa di lucro e causa mutualistica, sino a divenire un contenitore adattabile a diverse finalità (si pensi, ad es., alle società sportive di cui alla l. n. 91/81), l’eventuale divergenza causale rispetto allo scopo lucrativo non appare sufficiente ad escludere che, laddove sia stato adottato il modello societario, la natura giuridica e le regole di organizzazione della partecipata restino quelle proprie di una società di capitali disciplinata in via generale dal codice civile*”.

Nella medesima pronuncia, tuttavia, la Suprema Corte pone implicitamente le basi per il superamento di tale orientamento, ove osserva che ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo dell’attività esercitata, ma la natura del soggetto: proprio della natura privatistica è lecito dubitare con riferimento ad alcune società che, investite dell’esercizio di pubbliche funzioni e legate alla P.A. da un rapporto di delegazione interorganica, si atteggiavano ad “organo esterno” della Pubblica Amministrazione.

Secondo **diverente orientamento** (RENNA; MARZUOLI; NAPOLITANO; D’ATTORRE;) di **matrice funzionalistica**, la questione dell’assoggettabilità a fallimento delle società partecipate deve essere ri-

solta sulla base delle funzioni attribuite alle medesime, non essendo appagante il criterio della mera appartenenza ad un tipo codicistico.

Tale indirizzo è confortato dalle più recenti pronunce del Giudice amministrativo, ad avviso del quale “*Nell’ambito delle società pubbliche occorre distinguere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell’imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico della pubblica amministrazione. Per stabilire quando ricorre l’una o l’altra ipotesi, occorre aver riguardo: i) alle modalità di costituzione; ii) alla fase dell’organizzazione; iii) alla natura dell’attività svolta; iv) al fine perseguito*”.

Proprio a partire da tale orientamento del Consiglio di Stato è possibile superare la bipartizione tra teoria tipologica e funzionalista, atteso che, con riferimento alle società pubbliche e per effetto determinante del diritto europeo, è proprio la *funzione che fa il tipo*.

L’art. 1 della legge fallimentare, allorché esenta gli enti pubblici dalle procedure concorsuali, può dunque essere interpretato attraverso il prisma di quella che il Consiglio di Stato ha denominato nozione “funzionale” e “cangiante” di ente pubblico, tale da ricomprendere quelle società che, in ragione delle funzioni esercitate e dei legami con la Pubblica Amministrazione, sono da considerarsi “organi indiretti” della medesima.

#### **4. Crisi d’impresa delle società partecipate secondo il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

Sul descritto dibattito, di carattere prettamente dottrinario e giurisprudenziale, si è inserito l’art. 14 del decreto attuativo della Riforma Madia che, nell’ambito di un ampio progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, ha disciplinato espressamente la crisi d’imprese delle società pubbliche.

Il comma primo del menzionato articolo stabilisce che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Una prima questione problematica si pone con riferimento al perimetro applicativo della disposizione, che fa riferimento alle “*società a partecipazione pubblica*”. Tali società sono definite dall’art. 2, comma 1, lett. o) del medesimo decreto, che le

individua nelle società a controllo pubblico, nonché nelle altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

A sua volta, il requisito del controllo pubblico è definito dalla lettera b) del citato art. 2, come «*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*». Mentre per "partecipazione", alla stregua della lettera f), si intende «*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*».

Da quanto esposto emerge che l'art. 14, allorché discorre di società a partecipazione pubblica, fa riferimento ad una nozione di partecipazione e, soprattutto, di controllo prettamente privatistica, resa palese dall'espresso richiamo dell'art. 2359 cod. civ.

Tale nozione non appare *prima facie* compatibile con il requisito del controllo analogo richiesto per le **società in house**, controllo che deve implicare un potere di ingerenza dell'ente pubblico così intenso da annullare la distinzione soggettiva tra PA e società e consentire l'instaurazione di una relazione di delegazione interorganica.

D'altra parte, la definizione di società *in house* è fornita dalla lettera o) del medesimo art. 2, che distingue la nozione di controllo privatistico da quello che connota «*le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto*».

Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza, deve ritenersi che per le società *in house* ancora permangano incertezze in ordine alla loro riconducibilità all'alveo applicativo dell'art. 14.

## **5. Le misure di prevenzione dell'aggravamento delle crisi d'impresa.**

L'art. 14 non si limita a prevedere, *ex post* rispetto ad una situazione di insolvenza della società partecipata, l'assoggettabilità alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. Il legislatore delegato introduce, sulla scia del disegno di legge delega sulla riforma delle procedure concorsuali (A.C. 3671), una disciplina specifica dedicata alle misure idonee ad evitare *ex ante* che situazioni di sofferenza esitino in una vera e propria insolvenza.

L'art. 14, comma 2, del decreto attuativo dispone dunque che qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'arti-

colo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

**Nel caso in cui la crisi della società partecipata sia degenerata in una vera e propria insolvenza, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.**

Il legislatore delegato precisa altresì che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Si precisa altresì che le amministrazioni inserite nell'elenco Istat, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia gli organismi pubblici, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica e controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche), non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Restano, in ogni caso, consentiti i **trasferimenti straordinari** alle società di cui al periodo precedente, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto attuativo, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Inoltre, al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto de Presiden-



te del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi, altrimenti preclusi, di aumento del capitale, trasferimento straordinario, apertura di credito, rilascio di garanzie a favore delle società partecipate.

Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 14 prevede significativamente che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

**BIBLIOGRAFIA:** (1) **BASSI**, *Azionariato pubblico e procedure concorsuali*, in Riv. trim. dir. pubbl.; (2) **CARINGELLA**, *Manuale di Diritto amministrativo*, Dike giuridica editrice, Roma, 2016. (3) **CHITI**, *La carenza della disciplina delle società pubbliche e le linee direttrici per un riordino*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2009, 10. (4) **CASSESE**, *Enti pubblici economici*, in *Nov.mo Dig. It.*, VI, Torino, 1968. (5) **D'ATTORRE**, *Gli enti di natura pubblica*, in *I soggetti esclusi dal fallimento*, a cura di Sandulli, Milano, 2007. (6) **D'ATTORRE**, *Le società in mano pubblica possono fallire?*, in *Il Fallimento*, 2009; (7) **FIMMANÒ**, *L'ordinamento delle società pubbliche tra natura del soggetto e natura dell'attività*, in (a cura di) Fimmanò, *Le società pubbliche. Ordinamento, crisi e insolvenza*, Milano, 2011. (8) **FIMMANÒ**, *La società pubblica anche se in house, non è un ente pubblico ma un imprenditore commerciale e quindi è soggetta a fallimento*, in *Il Fallimento*, 2013, 10. (9) **GALGANO**, *Sub art. 1*, in *Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare*, a cura di Bricola, Galgano, Santini, Bologna-Roma, 1974. (10) **GAROFOLI - FERRARI**, *Manuale di Diritto amministrativo*, Neldiritto editore, Roma, 2016. (11) **IBBA**, *Azioni ordinarie di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II. (12) **MARZUOLI**, *Tutela del cittadino e «privatizzazione» dell'amministrazione*, in (a cura di) Rozo Acuna, *Cittadino e amministrazione nel diritto comparato*, Napoli, 2000. (13) (a cura di) **MESCHINO - LALLI**, *Le società partecipate dopo la riforma Madia*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016. (14) **NAPOLITANO**, *Pubblico e privato nel diritto amministrativo*, Milano, 2003.

## Articolo 15

### Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. *Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali<sup>1</sup>.*

2. *Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.*

3. *La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

4. *Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.*